



**SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO E AMBIENTE**

Relazione al Decreto Delegato “MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 26 GENNAIO 2015 N.5 - INCENTIVI PER L’EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI E PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI O COGENERAZIONE”

Il decreto delegato in oggetto modifica e sostituisce il decreto delegato 26 gennaio 2015 n.5 “INCENTIVI PER L’EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI E PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI O COGENERAZIONE”, in attuazione della delega di cui all’articolo 37 comma 1 della Legge 3 aprile 2014 n. 48. La finalità perseguita è quella di rendere la normativa ancora più concreta nella certezza degli incentivi e meno burocratica nelle documentazioni e procedure per l’ottenimento degli stessi. Nell’ottica di avvicinarci alla dichiarazione di intenti firmata alla Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici, la normativa si arricchisce di alcuni articoli che andranno ad incentivare maggiormente la produzione di energia elettrica attraverso le fonti rinnovabili.

A tal fine sono stati introdotti alcuni strumenti volti a garantire una semplicità di elaborazione delle documentazioni a corredo dei progetti da incentivare, quali ad esempio il computo metrico preventivo e una definizione più sintetica e chiara delle opere oggetto di contributo.

Sono state, inoltre, disciplinate alcune attività che, se non opportunamente regolamentate, risultavano difficilmente verificabili dagli uffici preposti al controllo del rispetto dei requisiti richiesti per l’ottenimento degli incentivi. Il nuovo testo è completato con le procedure operative al fine di renderlo uno strumento operativo ad uso dei tecnici e degli operatori del settore.

Il testo del decreto delegato in oggetto è il risultato di un intenso confronto che la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente ha avuto nei sei mesi precedenti con tutti i soggetti interessati, tra cui Collegi, Enti ed Uffici.

Di seguito si riportano le principali modifiche introdotte analizzando ciascun Capo.

Al **Capo I** vengono mantenute in vigore le deroghe ad alcune norme in ambito edilizio di cui alle leggi 19 luglio 1995 n. 87 - Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie e n. 7 del 29 gennaio 1992 - Piano Regolatore Generale. Nello specifico viene concessa la possibilità, a fronte del raggiungimento di prestazioni energetiche dell’edificio ricostruito superiori rispetto alle indicazioni di legge, di procedere a demolizione e ricostruzione con le stesse prerogative di una pratica di ristrutturazione. Si mantiene la possibilità di roto-traslare l’area di sedime dell’edificio al fine di incrementare le distanze dalle strade e dai confini di proprietà dell’edificio esistente



**SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO E AMBIENTE**

eventualmente anche coinvolgendo aree di proprietà adiacenti in zona E per una profondità massima di 7 metri.

Sono altresì concesse deroghe relative al computo di spessori isolanti applicati a edifici nuovi ed esistenti.

Il **Capo II** regola i contributi a fondo perduto previsti in favore di interventi straordinari volti alla riqualificazione energetica di edifici. Il nuovo decreto amplia il campo degli interventi che erano rivolti al solo residenziale mentre ora coinvolgono anche gli uffici, i bar e i negozi, che molto spesso sono inseriti all'interno di edifici ad uso abitativo. Sono rimasti due differenti scaglioni di contribuzione, al 40% e al 25% delle spese sostenute fino ad un massimo di euro 30.000 e 15.000, per opere di efficientamento dell'involucro edilizio per i consumi invernali e dell'adeguamento dell'impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, a seconda del livello di riduzione del fabbisogno energetico conseguito ed un terzo scaglione al 25% fino ad un massimo di euro 4.000 per interventi che conseguano una riduzione dei consumi energetici attraverso l'installazioni di impianti FER.

Per dare concretezza all'incentivo è stata introdotta una tabella che indica i contributi erogabili conseguentemente all'intervento di efficientamento energetico adottato dal richiedente che verrà redatta dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia in accordo con gli ordini professionali, e le associazioni di categoria, pertanto già ad inizio lavori il committente sarà a conoscenza dei contributi che riuscirà ad ottenere al termine dell'intervento e che verranno impegnati dallo Stato con scadenza quinquennale.

Il **Capo III** introduce contributi a fondo perduto per chi realizza un impianto FER che garantisca la copertura del 100% dei consumi di energia elettrica dell'unità immobiliare, nella misura del 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro 10.000,00. Gli impianti in oggetto potranno avvalersi della normativa DD 120/2014 relativa al regime speciale di scambio sul posto.

Al **Capo IV** vengono mantenuti gli incentivi di carattere edilizi ed economico, riguardanti la realizzazione di superficie utile non computabile e aumenti delle altezze massime realizzabili, e di riduzione del contributo di concessione. Tali incentivi sono applicabili ad interventi che miglioreranno l'efficienza energetica degli edifici rispetto ai requisiti minimi di legge e miglioreranno la qualità degli edifici.

Al **Capo V** alcuni interventi di riqualificazione energetica vengono incentivati anche attraverso la semplificazioni delle pratiche edilizie con la sola presentazione del modulo di manutenzione ordinaria e senza richiesta di pratica energetica.

Allo stesso capo viene riproposto un incentivo semplificato per interventi di riqualificazione energetica con spesa fino a 10.000 € attraverso una detrazione d'imposta al 50% da suddividere in 10 anni. Viene inoltre aggiornato l'allegato B alla legge 16 dicembre 2013 n.166 in cui si elencano



**SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO E AMBIENTE**

le passività deducibili inerenti interventi di efficientamento energetico ed idrico e di certificazione energetica.

Il **Capo VI** mantiene l'incentivo a interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti a funzione residenziale nella forma di contributo in conto interessi a carico dello Stato. Tale contributo è stabilito nel 100% del tasso d'interesse sul finanziamento erogato sino al 60% della spesa prevista e fino a 150.000 €.

Allo stesso Capo viene mantenuto il contributo in conto interessi a beneficio di imprese industriali, artigianali, commerciali, alberghiere ed agricole in applicazione dell'articolo 32 della legge 48/2014 e riguardante opere atte all'abbattimento dei consumi energetici e idrici attraverso l'installazione di attrezzature, macchinari ed impianti FER. Il contributo è stabilito nel 100% del tasso d'interesse applicato al finanziamento, fino al 100% della spesa prevista e fino ad un massimo di 150.000 €.

Il **Capo VII** raccoglie disposizioni di diversa natura ripresi Decreto 26 gennaio 2015 fra le quali l'aliquota agevolata dell'imposta sulle importazioni, incentivi per mezzo di detrazione d'imposta per l'acquisto di apparecchiature a basso consumo, il risparmio idrico in ambito agricolo.

Il **Capo VIII** stabilisce le incumulabilità dei vari incentivi, rinnova la delega all'Autorità di Regolazione per i Servizi pubblici e l'Energia per la redazione dei Regolamenti attuativi delle pratiche di richiesta degli incentivi, definisce le norme transitorie relative contributi preesistenti, regola le imposte per la presentazione della documentazione

Il Segretario di Stato
Teodoro Lonfernini